

SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 520-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE MANNIRONI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 1969

Comunicata alla Presidenza il 29 maggio 1969

Proroga dei termini previsti dagli articoli 33, primo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, e 1, ultimo comma, della legge 25 luglio 1966, n. 570, concernenti, rispettivamente, la partecipazione agli scrutini per la promozione a magistrato di Cassazione e la nomina a magistrato d'Appello

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 33 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, stabilisce che per la partecipazione agli scrutini che saranno indetti a norma della legge e comunque per un periodo non superiore a 5 anni dalla sua entrata in vigore, i magistrati addetti da almeno un anno ad uffici non giudiziari, hanno facoltà di presentare lavori amministrativi in sostituzione o in aggiunta ai lavori giudiziari in deroga al primo, secondo e penultimo comma dell'articolo 15.

La stessa disposizione — sempre a norma del citato articolo 33 — si applica ai Magistrati che siano stati addetti ad uffici non giudiziari anteriormente all'entrata in vigore della legge e siano stati restituiti alle funzioni giudiziarie da non oltre due anni dall'entrata in vigore della stessa legge.

La ragione di dette disposizioni era nota e chiara. Si voleva andare incontro ai magistrati che non avevano potuto redigere sentenze in quanto non avevano fatto parte di uffici giudiziari; ed erano, perciò, autorizzati a presentare, per lo scrutinio in Cassazione, lavori amministrativi.

Le dette agevolazioni, sempre per l'articolo 33, dovevano valere soltanto per 5 anni dall'entrata in vigore della legge: dopo il quale termine doveva riprendere vigore la norma comune e generale, prevista nel primo, secondo e penultimo comma dell'articolo 15 della stessa legge.

Senonchè, il predetto quinquennio già scaduto come periodo transitorio, alla luce dell'esperienza si è dimostrato insufficiente: tanto che molti magistrati hanno ritenuto opportuno lasciare gli uffici e gli incarichi del Ministero, per tornare alle sedi giudiziarie per modo che fossero in grado di fare le sentenze richieste come titoli da esaminare negli scrutini per la promozione in Cassazione.

Analoghe difficoltà sono sorte per l'applicazione dell'articolo 1 (ultimo comma) della legge 25 luglio 1966, n. 570, il quale prevede che per la nomina a magistrato di Corte d'Appello, è necessario che almeno 5 anni di attività del magistrato siano compiuti negli uffici giudiziari anche se non ininterrottamente.

La predetta norma — come detto — per il disposto dell'ultimo comma del citato articolo 1, non si doveva applicare per il termine di 5 anni dall'entrata in vigore della legge.

Senonchè anche tale termine si è dimostrato inadeguato. Per la stessa ragione molti magistrati hanno dovuto lasciare il Ministero di grazia e giustizia, per tornare alle sedi giudiziarie, in modo da non perdere il diritto alla nomina a magistrato d'appello.

Tale esodo di magistrati ha dato luogo ad una vera e propria crisi nei ruoli del personale del Ministero, tanto più che gli stessi ruoli si erano già assottigliati per il trasferimento di quei magistrati, anche fra i migliori, che, dopo ottenuta la promozione, erano stati destinati a sedi diverse.

Ora, per ovviare a detti inconvenienti e per evitare un ulteriore esodo di magistrati dal Ministero, dove non è sempre facile la sostituzione e dove è necessaria una certa permanenza per acquisire una indispensabile esperienza, il Ministero di grazia e giustizia ha ritenuto proporre, col disegno di legge in esame, presentato al Senato il 26 febbraio 1969, una conveniente proroga del termine dei 5 anni previsti rispettivamente nella legge n. 1 del 1963 per le promozioni in Cassazione e nella legge n. 570 del 1966 per le promozioni in Corte d'Appello.

Alcuni Commissari, durante la discussione generale, hanno manifestato perplessità di fronte al disegno di legge governativo, sia per la preoccupazione che troppi magistrati fossero distolti, dannosamente, dalle funzioni giudiziarie, sia per la durata della proroga dei termini di cui sopra.

Per quanto riguarda il numero dei magistrati addetti al Ministero, il rappresentante del Governo ha precisato che i magistrati fuori ruolo ammontavano complessivamente a 195 di cui soltanto 115 erano addetti al Ministero, mentre gli altri 80 erano destinati ad altri uffici o servizi; e precisamente: al Consiglio superiore (8), in Somalia (4), agli Usi civili (10), ad altre funzioni diverse (54). Quattro erano fuori ruolo perchè eletti al Parlamento.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D'altra parte, non si poteva non considerare che i magistrati addetti al Ministero dovranno inevitabilmente restarvi per lo meno fino a che allo stesso Ministero non sarà data, con legge, una nuova e diversa struttura.

La Commissione ha discusso anche sul termine della proroga da fissare per le norme transitorie.

Il disegno di legge governativo aveva proposto che la proroga durasse fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario; mentre il Consiglio superiore della Magistratura al cui esame era stato rimesso il detto disegno di legge, a norma dell'articolo 10, ultimo comma, della legge n. 195 del 1958, pur esprimendo di massima parere fa-

vorevole, aveva proposto che la proroga fosse contenuta nel termine di 4 anni dall'entrata in vigore della legge.

La Commissione, dopo ampia discussione, a maggioranza ha accettato la proposta contenuta nel disegno di legge, anche considerando che il nuovo ordinamento giudiziario (che è auspicabile sia predisposto e approvato entro breve termine, e quindi prima di 4 anni) conterrà opportune norme per i magistrati addetti ad uffici non giudiziari.

Per tutte le suesposte considerazioni la Commissione ha ritenuto di approvare, in sede referente, il disegno di legge nel testo proposto dal Governo. Oggi se ne chiede la approvazione anche da parte del Senato.

MANNIRONI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Le scadenze previste per i termini fissati dall'articolo 33, primo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, e dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 25 luglio 1966, numero 570, sono prorogate fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario.